

## **Decreto 29 agosto 1811. Fissazione del termine entro il quale cesseranno le funzioni delegate ai Commissari.**

Gioacchino Napoleone, Re delle due Sicilie, ecc. Visti i nostri decreti de' 23 d'ottobre 1809 e 3 di luglio 1810 sulla divisione de' demani, e l'esecuzione delle decisioni della Commissione feudale; Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — Le Commissioni date in seguito de' detti decreti, cesseranno, e s'intenderanno revocate il dì 31 di dicembre del corrente anno per tutte le Provincie. Per la Basilicata, vedute le particolari circostanze che hanno ritardato in quella Provincia le operazioni della divisione, il termine di sopra stabilito è prorogato sino a tutto il mese di giugno 1812.

Art. 2. — I Commissari fra questo rimanente tempo saranno tenuti di far seguire: 1. la totale divisione in massa delle terre ex-feudali ed ecclesiastiche fra gli ex-Baroni, le Chiese, gli aventi causa da essi, ed i Comuni; 2. l'intera esecuzione delle decisioni della Commissione feudale; 3. lo scioglimento delle promiscuità; 4. l'effettiva esecuzione delle loro ordinanze. Saranno responsabili di qualunque cosa, ch'essi lasceranno inesequita in ciascuno dei quattro indicati oggetti.

Art. 3. — I Commissari intraprenderanno immediatamente la visita dei distretti di ciascuna delle Provincie loro commesse, e contesteranno per ciascun Comune in separati processi verbali la totale esecuzione di ciascuna delle operazioni prescritte nell'art. 2. Fra un mese dopo spirata la Commissione, essi rimetteranno al nostro Ministro dell'Interno i volumi di detti processi verbali, su' quali sarà giudicato della riuscita della loro commissione.

Art. 4. — Gl'Intendenti incaricati delle funzioni di Commissari potranno riservare per essi la visita di quei distretti o di quei particolari luoghi, pei quali ne riconosceranno una maggiore urgenza, e potranno suddelegare la visita del rimanente delle loro Provincie al Segretario Generale, ai Sotto Intendenti o a' Consiglieri d'Intendenza che saranno di loro maggior fiducia per le suddette operazioni. I suddelegati verranno proposti immediatamente all'approvazione del nostro Ministro dell'interno.

Gli atti dei suddelegati saranno omologati dagli Intendenti, i quali ne risponderanno come dei loro propri.

Art. 5. — Cessati i Commissari, il Ministro dell'Interno ci proporrà un regolamento per la suddivisione delle terre prescritta nel nostro decreto dei 3 di dicembre 1808. Intanto i Commissari continueranno a farne eseguire quella parte che sarà compatibile col tempo che loro è assegnato, e colle operazioni principali, alle quali è particolarmente chiamata la loro attenzione.

Art. 6. — I Commissari continueranno nello stesso modo a provvedere sulla liquidazione della bonatendenza. Cessate le di loro funzioni, vi sarà provveduto definitivamente dai Consigli d'Intendenza.

Art. 7. — Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

[www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it)